

SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE  
SETTORE COLLOCAMENTO MIRATO E GESTIONE L.68/99

**AVVISO PUBBLICO DI AVVIAMENTO NUMERICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO PIENO  
E INDETERMINATO RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 68/99**

Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio n. 3515 del 14/10/2024

**L'ASPAL rende noto che**

procederà all'avviamento numerico a tempo pieno e indeterminato per la qualifica professionale di **ADDETTO ALLE VENDITE** - presso una delle aziende di cui all'allegato elenco (ALL. A\_Elenco aziende) riservato agli iscritti nelle liste di cui all' art. 18 comma 2 della L.68/99 dei CPI di Olbia – sede decentrata di Palau e di Tempio Pausania.

**Adesioni esclusivamente dal 30/10/2024 al 11/11/2024**

| Qualifica ricercata     | Addetto alle Vendite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisiti               | <ul style="list-style-type: none"><li>- stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs 150/2015 e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 e dell'art 4 comma 15-quater del Decreto-legge 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26, rilascio della DID e iscrizione nell'apposito elenco di cui alla legge 68/99 ex art. 18 comma 2 (categorie protette) presso il Centro per l'Impiego di Olbia – sede decentrata di Palau e di Tempio Pausania, in data antecedente a quella di apertura della chiamata;</li><li>Lo stato di disoccupazione non è richiesto per le seguenti categorie:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ vittime del dovere ed equiparati</li><li>✓ vittime criminalità organizzata e del terrorismo</li><li>✓ Orfani di deceduti per causa di lavoro o in alternativa il coniuge superstite</li><li>✓ Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di servizio, anche a seguito dell'aggravarsi riportata per tale causa</li><li>✓ Orfani di Rigopiano</li><li>✓ Familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere</li></ul></li><li>- qualifica professionale di cui al presente Avviso.</li></ul> <p><b>Tutti i requisiti sopra elencati devono essere già in possesso degli interessati alla data di apertura della chiamata. L'eventuale regolarizzazione dello stato occupazionale deve avvenire entro la giornata precedente all'apertura della chiamata.</b></p> <p>L'ASPAL si riserva la facoltà di eseguire dei controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.</p> |
| Documenti da presentare | <ul style="list-style-type: none"><li>- Domanda di adesione sottoscritta secondo le modalità previste dall'avviso;</li><li>- Copia di un documento d'identità in corso di validità. In caso di documento scaduto l'istante deve dichiarare la veridicità dei dati in esso contenuti attesa l'assenza di variazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 *;</li></ul> <p>* La compilazione della domanda di adesione avrà valore di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, pertanto, dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità. In caso di documento scaduto l'istante deve dichiarare la veridicità dei dati in esso contenuti attesa l'assenza di variazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.</p> <p>Non è indispensabile allegare la copia fotostatica del documento di identità nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- richiesta telematica alla quale sia stata apposta una firma digitale o la firma</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE**  
SETTORE COLLOCAMENTO MIRATO E GESTIONE L.68/99

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | <p>elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato [art. 65, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 82/2005 – CAD];</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- richiesta trasmessa dall'autore mediante la casella di posta elettronica certificata personale a sé intestata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato, senza necessità di firma digitale. [art. 65, comma 1, lettera c-bis) del D. Lgs. n. 82/2005 – CAD].</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Presentazione delle candidature</b>               | <p>I soggetti interessati, già in possesso dei requisiti di accesso sopra indicati alla data di apertura della chiamata, potranno presentare la domanda di adesione, <b>esclusivamente</b> a partire <b>dal 30/10/2024 ed entro il termine perentorio del 11/11/2024</b> utilizzando il modulo predisposto e allegato al presente avviso con la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PEC (posta elettronica certificata) dell'ASPAL <a href="mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it">agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it</a> indicando nell'oggetto "Domanda L. 68/99 avviamento numerico CPI di _____ (iscrizione) per la qualifica di Addetto alle Vendite". La PEC utilizzata dall'utente per l'invio potrà essere nominativa oppure di terzi. In questo secondo caso, il modulo di domanda dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 65, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD) oppure dovrà essere stampata, sottoscritta con firma autografa e scansionata ai fini dell'invio; Non saranno ammesse domande prive di firma.</li> </ul> <p>La domanda si considera correttamente trasmessa con il rilascio del certificato di consegna e accettazione da parte del gestore dei servizi di posta elettronica certificata.</p> <p>Farà fede la data d'invio come risultante dall'attestazione di spedizione.</p> <p>Non è ammissibile - <b>pena l'esclusione</b> - la presentazione della domanda con modalità differente da quella sopra indicata e le domande presentate fuori dai termini previsti dal presente avviso.</p> <p>Nel caso in cui lo stesso candidato presenti più domande di adesione nei termini previsti dal presente Avviso, ai fini istruttori la domanda da considerarsi valida sarà quella corrispondente all'ultima presentata e quelle presentate in data anteriore si intendono rinunciate. A tal fine farà fede la data di invio della PEC</p> |
| <b>Motivi di esclusione</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasmissione della domanda di adesione oltre i termini di scadenza e con modalità diverse da quelle indicate nell'avviso;</li> <li>- mancata sottoscrizione della domanda di adesione secondo le modalità previste dall'avviso;</li> <li>- mancata integrazione della domanda di adesione nei termini indicati dall'Aspal, nei casi di soccorso istruttorio;</li> <li>- ogni altro motivo previsto dalla legge.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Criteri per la compilazione della graduatoria</b> | <p>La graduatoria verrà redatta applicando i criteri di cui alle Delibere GR n. 33/18 del 08.08.2013, n. 53/43 del 20.12.2013, n. 64/2 del 02.12.2016, alla Legge 302/90, alla Legge 407/98 e alla Legge 244/2007 e ss.mm.ii.</p> <p>Ai sensi delle citate normative le categorie di seguito indicate godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria: vittime del dovere ed equiparati, vittime criminalità organizzata e del terrorismo, Orfani di deceduti per causa di lavoro o in alternativa il coniuge superstite, Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di servizio, anche a seguito dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tale causa, Orfani di Rigopiano, Familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, testimoni di giustizia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pubblicazione graduatoria</b>                     | <p>Sul Portale Sardegna Lavoro verrà pubblicata una graduatoria provvisoria, al fine di consentire agli interessati di presentare eventuali istanze di revisione, segnalare eventuali errori o osservazioni. Nel caso non pervengano istanze ammissibili la graduatoria provvisoria diviene definitiva, in alternativa la graduatoria provvisoria verrà modificata. La pubblicazione vale a tutti gli effetti di legge quale notifica e sostituisce qualsiasi altra forma di informazione rivolta ai candidati e relativa alla procedura in oggetto.</p> <p>La graduatoria verrà pubblicata nel rispetto della disciplina vigente dettata in materia di protezione dei dati personali degli interessati</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE**  
SETTORE COLLOCAMENTO MIRATO E GESTIONE L.68/99

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Durata e aggiornamento graduatoria</b> | La graduatoria avrà validità sei mesi e dalla stessa si attingerà per la copertura di posizioni vacanti, per la stessa qualifica, presso le aziende inserite nell'elenco allegato che verrà aggiornato in presenza di nuove scoperture o con l'assolvimento degli obblighi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Avviamento</b>                         | <p>L'Ufficio Competente individua l'azienda presso cui effettuare l'avviamento dei candidati collocati in posizione utile, secondo il criterio del maggior tempo intercorso tra la data di scoperta e la data di approvazione della graduatoria.</p> <p>Conseguentemente, il candidato in posizione utile in graduatoria riceve una comunicazione tramite PEC con richiesta di manifestare, entro cinque giorni, l'assenso all'inserimento lavorativo presso l'azienda proposta dall'Ufficio o, in caso di dissenso, di esprimere una preferenza verso un'altra azienda tra quelle inserite nell'elenco allegato all'avviso, nell'ultima versione aggiornata.</p> <p>Il candidato, che ha partecipato a più avvisi di avviamento numerico, per qualifiche differenti e si trova in posizione utile in più graduatorie, riceve una comunicazione tramite PEC con richiesta di manifestare, tramite PEC e entro cinque giorni, la scelta della qualifica con cui essere avviato e l'assenso all'inserimento lavorativo presso l'azienda proposta dall'Ufficio per ciascuna graduatoria. Nel caso in cui non esprima una preferenza verso una graduatoria si terrà conto della posizione utile acquisita con domanda di adesione recante data di ricezione più recente. Nel caso in cui effettui la scelta della qualifica, ma esprima la volontà di non essere inserito presso l'azienda indicata dall'Ufficio Competente, deve indicare un'altra azienda tra quelle inserite nell'elenco delle aziende nell'ultima versione aggiornata.</p> <p>In caso di mancata scelta e/o riscontro entro il termine, il candidato sarà avviato presso l'azienda individuata dall'Ufficio Competente.</p> <p>L'avviamento dell'avente diritto in una graduatoria determina automaticamente l'esclusione dall'avviamento nelle altre graduatorie in cui risulta inserito. Sarà comunque possibile presentare nuova domanda in caso di riapertura dei termini dell'avviso.</p> <p>I candidati avviati presso l'azienda mantengono la posizione in graduatoria per tutta la sua durata, fino alla effettiva assunzione. Manterranno, altresì, la posizione in caso di mancata assunzione o di licenziamento per cause a lui non imputabili, e sarà riavviato presso altra azienda.</p> <p>Costituiscono motivo di decadenza dalla graduatoria le dimissioni volontarie del lavoratore salve le dimissioni per giusta causa.</p> |
| <b>Altre informazioni</b>                 | I candidati riceveranno via e-mail un codice univoco che consentirà loro di identificare la propria posizione in graduatoria. I candidati che, trascorsi trenta giorni dall'invio della domanda di adesione, non abbiano ricevuto il codice dovranno richiederlo via e-mail al proprio Centro per l'Impiego di iscrizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Riesame e/o Ricorso</b>                | <p><b>Istanze di riesame:</b></p> <p>Le istanze di riesame, segnalazioni e osservazioni devono essere indirizzate al CPI comma 3 territorialmente competente in base all'iscrizione dell'interessato e dovranno pervenire entro i 10 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria e dell'elenco degli esclusi. Non verranno prese in considerazione segnalazioni, richieste di riesame e osservazioni pervenute oltre tale termine.</p> <p>Tali istanze devono essere presentate in modo formale, a mezzo PEC, al seguente indirizzo <a href="mailto:agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it">agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it</a> indicando nell'oggetto "Avviamento numerico L.68/99 per la qualifica di Addetto alle Vendite - Richiesta di riesame/segnalazioni/osservazioni" e adeguatamente circostanziate, chiare e precise.</p> <p>La presentazione di una istanza di riesame non garantisce l'accoglimento dell'istanza stessa, né sospende i termini del ricorso al giudice.</p> <p><b>Ricorsi:</b></p> <p>L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda, è assolto di principio con la pubblicazione del presente avviso. Tutte le determinazioni adottate dall'ASPAL, nell'ambito del procedimento relativo al presente avviso, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso gerarchico al Direttore Generale pro tempore entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto (L.R. 31/1998 art.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE**  
SETTORE COLLOCAMENTO MIRATO E GESTIONE L.68/99

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <p>21 comma 7); mediante ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto. Per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Avverso i provvedimenti dirigenziali è ammesso, in alternativa a quello amministrativo, il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.</p> <p>L'ASPAL si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la presente procedura in qualunque momento indipendentemente dallo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.</p> <p>Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del presente procedimento sulla base delle disposizioni di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- richiedere documenti e dati che abbiano forma di documento amministrativo, detenuti dall'ASPAL, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta deve essere regolarmente motivata. (Legge 241/1990 Capo V – Accesso documentale o procedimentale);</li> <li>- richiedere documenti, informazioni e dati che l'ASPAL ha l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono disponibili nel sito istituzionale (D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 1 – Accesso civico semplice e ss.mm.ii);</li> <li>- richiedere dati e documenti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ASPAL e le modalità per la loro realizzazione, per finalità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di partecipazione al dibattito pubblico (D. Lgs. 33/2013 art. 5 comma 2 – Accesso civico generalizzato e ss.mm. ii).</li> </ul> <p>Possono inoltre richiedere documenti, dati e informazioni anche amministrazioni pubbliche, pubbliche autorità e altri soggetti di diritto pubblico o privato se espressamente previsto dai codici o da leggi speciali.</p> |
| <b>Trattamento dei dati personali</b>                         | <p>Tutti i dati personali forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo saranno trattati dai Centri per l'Impiego nel rispetto di quanto stabilito <i>dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 così come integrato dal D. Lgs. 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Reg. UE 2016/679 – Avviamenti a selezione L. 68/99</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Responsabile del procedimento e richieste informazioni</b> | <p>Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luciano Burrai</p> <p>Eventuali chiarimenti potranno essere presentati, mediante e-mail o posta elettronica certificata, esplicitando in oggetto la dicitura "Avviso pubblico di avviamento numerico per il reclutamento di personale a tempo pieno e indeterminato riservato agli iscritti alla legge 68/99 (art. 18) – qualifica "Addetto alle vendite", indirizzata al proprio CPI di iscrizione:</p> <p>CPI di Olbia - Sede decentrata di Palau - e-mail: <a href="mailto:aspal.cpiolbia@regione.sardegna.it">aspal.cpiolbia@regione.sardegna.it</a></p> <p>CPI di Tempio Pausania - e-mail: <a href="mailto:aspal.cpitempio@regione.sardegna.it">aspal.cpitempio@regione.sardegna.it</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**L'avviso è consultabile sul Portale Sardegna Lavoro all'indirizzo [www.sardegna lavoro.it](http://www.sardegna lavoro.it)**

La Direttrice ad interim del Servizio  
Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione  
Dott.ssa Antonella Delle Donne  
Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005  
e rispettive norme collegate

Il Responsabile del Procedimento: f.to dott. Luciano Burrai

La funzionaria incaricata dell'istruttoria: f.to dott.ssa Donatella Taurino